



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL

Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2056512 – 2057078-6450-6447-6445-6075

email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

pec: selezioni@pec.unimore.it

Pubblicato su Albo on line e sul sito internet di Ateneo

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22;

VISTA la Legge 29 giugno 2022, n. 79 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/04/2025;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 08/04/2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È emanato il “**Regolamento per il conferimento di Contratti di Ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010**”.

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per **Struttura/e**: i Dipartimenti e i Centri di Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- per **Responsabile scientifico**: il docente responsabile del progetto di ricerca;
- per **Docenti dell’Ateneo**: i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
- per **Contratto di Ricerca**: un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato di durata biennale conferito ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010;
- per **proroga del contratto**: il prolungamento della durata dell’originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- per **rinnovo del contratto**: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.

2. Nel seguente Regolamento i termini declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito "Ateneo"), ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (denominati "Contratti di Ricerca") finanziati in tutto o in parte con fondi interni oppure da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di Contratti di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 2 - Natura e durata dei Contratti di Ricerca

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Regolamento, di seguito "Contrattisti", comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ed è regolato esclusivamente dalle previsioni dell'articolo 22 della legge 240/2010, dal presente regolamento e dal contratto di lavoro sottoscritto.
2. I Contratti di Ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
3. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
4. La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai Contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo determinato in relazione a criteri di complessità del progetto di ricerca e impegno richiesto, su motivata proposta del Consiglio della Struttura, sulla base dei seguenti livelli:
 - livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato a tempo definito;
 - livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il livello minimo e il livello massimo;
 - livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato a tempo pieno.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti per tutta la durata del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga.
3. In caso di bandi competitivi di cui al successivo art. 4, comma 2, l'importo del trattamento retributivo complessivo è quello stabilito dal bando stesso.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il Contrattista di Ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 4 – Attivazione e finanziamento

1. L'attivazione del Contratto di Ricerca, su proposta delle Strutture interessate, avviene previo espletamento di procedure selettive pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Le Strutture possono inoltre proporre di conferire un Contratto di Ricerca ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti pubblici o privati internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici.
3. Nei casi di cui al comma 2 è competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberare di conferire il Contratto di Ricerca ai vincitori della selezione, secondo le regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.
4. Su proposta delle Strutture e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è possibile conferire Contratti di Ricerca a candidati che sono risultati assegnatari di "Seal of Excellence" o equivalenti a valere sui fondi dell'Ateneo o della Struttura.
5. L'attivazione di Contratti di Ricerca è realizzabile con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o a carico totale o parziale di fondi nelle disponibilità delle Strutture.
6. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, secondo periodo, della Legge 240/2010, la spesa complessiva per l'attribuzione dei Contratti di Ricerca su fondi interni dell'Ateneo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
7. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 5 - Procedura di attivazione

Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli delle Strutture deliberano l'attivazione dei Contratti di Ricerca nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
- c) il progetto di ricerca cui è collegato il contratto;
- d) il Responsabile scientifico della ricerca;
- e) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i e il relativo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) le specifiche attività oggetto del contratto, coerenti con le indicazioni del progetto di ricerca;
- g) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo individuato sulla base dei livelli di cui all'art. 3 del presente Regolamento, adeguatamente motivato in ragione della complessità del progetto e dell'impegno richiesto;
- h) i criteri valutativi indicati al successivo art. 9, comma 4, indicando il punteggio massimo di ciascuna voce;
- i) i requisiti di partecipazione e il numero massimo di pubblicazioni, comunque non superiore a 10, che ciascun candidato può produrre ai fini della valutazione;

- j) eventuali ulteriori titoli e lingua/e straniera/e;
- k) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- l) il termine per la presentazione delle domande, non inferiore a 15 giorni, salvo motivate esigenze derivanti dal progetto di ricerca;
- m) eventuali data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
- n) le indicazioni dei fondi sui quali grava il costo del contratto.

Art. 6 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto dirigenziale, deve contenere gli elementi di cui all'art. 5, le modalità di selezione e di presentazione delle domande e il trattamento giuridico e previdenziale.
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell'Ateneo e della Struttura, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 7 - Requisiti di ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni:
 - i candidati italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;
 - i candidati iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo, fermo restando che la stipula del contratto è subordinata al conseguimento del titolo, a pena di decadenza.
2. Nel caso di titolo di dottore di ricerca estero, il percorso di dottorato deve avere almeno durata triennale.
3. L'equivalenza del titolo di dottore di ricerca estero è valutata secondo le modalità previste dal bando di selezione.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto dirigenziale, e notificata all'interessato.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La procedura di valutazione comparativa è svolta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale, alla scadenza del bando, su proposta della Struttura richiedente l'attivazione del contratto. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale, sul sito internet di Ateneo e della Struttura.
2. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e due supplenti garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, dei quali almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e uno con anche funzioni di Segretario verbalizzante.
3. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. In questo caso, il Consiglio della Struttura delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con i temi oggetto del bando e l'eventuale declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
4. Non possono far parte della Commissione:
 - a) i Professori e i Ricercatori che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) i Professori e i Ricercatori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
9. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Procedura di selezione

1. La selezione avviene mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il progetto di ricerca oggetto del bando, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione è integrata da un colloquio in seduta pubblica, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Qualora la data della prova orale non sia già prevista dal bando, il preavviso deve essere di almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del verbale di definizione dei criteri. La mancata presentazione alla prova orale o il mancato collegamento in via telematica sono considerati rinuncia alla selezione.
3. I candidati devono produrre l'intera documentazione per la valutazione, secondo le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) aderenza, innovatività, rigore metodologico, qualità della proposta progettuale presentata riferita all'ambito di ricerca oggetto della selezione;
 - b) curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all'attinenza con i contenuti del progetto di ricerca;
 - c) attinenza delle pubblicazioni prodotte con il progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'attitudine del candidato e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. I punteggi degli elementi oggetto di valutazione, espressi in centesimi, sono stabiliti nel bando di selezione, prevedendo 70 punti complessivi per i criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e 30 punti per il colloquio (lett. d)).
6. La Commissione determina le modalità di valutazione dei candidati e invia gli atti al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito di Ateneo.
7. Dopo adeguata valutazione sulla base dei criteri stabiliti, la Commissione esprime un motivato giudizio per ogni singolo elemento di valutazione e attribuisce il relativo punteggio a ciascun candidato. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 50/70.
8. I punteggi attribuiti nella valutazione preliminare sono resi noti prima del colloquio.
9. La Commissione esprime un motivato giudizio relativo al colloquio per ciascun candidato e attribuisce il relativo punteggio. Il colloquio è superato con un punteggio minimo di 21/30.
10. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione della proposta progettuale e dei titoli e nel colloquio.
11. La Commissione redige la graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 10 - Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Dirigente una proroga fino a due mesi.

2. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Dirigente procede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta della Struttura.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto dirigenziale entro un mese dalla consegna dei verbali al competente ufficio. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo e della Struttura, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in sei mesi dalla data di approvazione degli atti.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 4.
6. Per esigenze di ricerca attinenti al progetto di ricerca oggetto del bando, entro i termini del comma 4, è possibile il conferimento di ulteriori Contratti di Ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria. In tal caso, lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio della Struttura anche diverso da quella che ha richiesto il bando, previo accertamento della copertura finanziaria.

TITOLO III – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 11 - Stipula del contratto di lavoro

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto devono essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro ed il regime di tempo pieno;
 - c) l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a 30 giorni, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - d) le attività relative al progetto di ricerca e il nominativo del Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - e) il trattamento economico complessivo;
 - f) l'obbligo di presentazione e le modalità con cui il titolare del contratto di ricerca è tenuto a fornire la/le relazione/i (e ogni altra eventuale documentazione richiesta anche dall'ente finanziatore) attestante l'attività scientifica svolta e i risultati ottenuti;
 - g) le cause di risoluzione e di recesso dal contratto;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore e dal Dirigente.

4. La mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'interessato/vincitore nei termini indicati dall'Amministrazione è considerata rinuncia alla presa di servizio con conseguente decadenza dalla graduatoria.

5. Il vincitore laddove dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando decade dal diritto al conferimento del Contratto di Ricerca e dalla graduatoria.

Art. 12 - Rapporto di lavoro

1. Il titolare del Contratto di ricerca svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica oggetto del Contratto di Ricerca sottoscritto. La prestazione lavorativa del titolare del contratto si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa.

2. La quantificazione figurativa delle attività è pari a 1.720 ore annue, salvo diverse previsioni delle specifiche iniziative di finanziamento. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile scientifico del progetto. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal Contrattista, può essere richiesto di utilizzare il sistema di time sheet di Ateneo.

3. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare del contratto di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

4. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità/paternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

5. L'Ateneo e il Contrattista assicurano il rispetto della nuova Carta Europea dei Ricercatori, adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.

6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suoi delegati.

7. Il Contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. Per i Contrattisti di Ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

9. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 13 - Proroga e rinnovo dei contratti

1. La richiesta motivata di proroga di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento viene avanzata dalla Struttura che ha attivato il contratto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, su proposta del Responsabile scientifico e con il consenso dell'interessato, previa delibera indicante le esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e verificata la disponibilità finanziaria.

2. La richiesta motivata di rinnovo biennale di cui all'art. 2, comma 2, viene avanzata dalla Struttura che ha attivato il contratto, deliberate le esigenze di prosecuzione del progetto di ricerca e la disponibilità finanziaria, nell'ambito delle risorse disponibili anche diverse da quelle che hanno determinato l'attivazione, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

3. Nel caso di rinnovo biennale di cui al precedente comma 2, in ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto dall'art. 3, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. La proroga e il rinnovo sono deliberati dai Consigli delle Strutture, previa approvazione della relazione finale da parte del Responsabile scientifico della ricerca.
5. La proroga e il rinnovo concorrono al termine massimo di cinque anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 2, comma 4, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 4 comma 6 qualora imputati su fondi interni di Ateneo.
6. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto.
7. La proroga e il rinnovo del contratto di lavoro sono sottoscritti dal Contrattista e dal Dirigente.

Art. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 11, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
4. Il Contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare del Contratto di Ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
6. In caso di cessazione del rapporto, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I Contratti di Ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;
 - frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;

- lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università.
- 2. Il conferimento di Contratti di Ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche per tutto il periodo di durata dei contratti.
- 3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del Contratto di Ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
- 4. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi, in caso di richiesta di incarichi esterni, si pronuncia il Direttore della Struttura, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
- 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 53 del D. Lgs 165/2001, in quanto applicabile.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico della Struttura che ha proposto la selezione.

Modena, 10/04/2025

IL RETTORE
(Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005